



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

Via E. De Amicis, n. 7 - 21011 CASORATE SEMPIONE
C.F./P.IVA 00341710127
Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093
PEC: casoratesempione@legalmail.it
Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 58
DEL 23/12/2025

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 23/12/2025

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **VICESINDACO**, Sig. DEMOLLI CARLO MARIA, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

Nome	Ruolo	Presenza
DIMITRI CASSANI	Presidente	Assente Giustificato
CARLO MARIA DEMOLLI	Consigliere	Presente
MAURO GARZONIO	Consigliere	Presente
LAURA VALSECCHI	Consigliere	Presente
FAUSTA BATTAGLIA	Consigliere	Presente
GIUSEPPE PERAZZOLO	Consigliere	Presente
RUBEN TAIANO	Consigliere	Assente
PAOLA SCANELLI	Consigliere	Presente
ROSELLA PICCINELLI	Consigliere	Presente
MARTINA GRASSO	Consigliere	Assente Giustificato
SIMONE STOPPA	Consigliere	Assente Giustificato
GIAN LUIGI POLI	Consigliere	Presente
CRISTINA NOVARINA	Consigliere	Assente Giustificato

PRESENTI: N. 8

ASSENTI: N. 5

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa **PESCARIN VANIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DEMOLLI CARLO MARIA, **Presidente**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 23/12/2025 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Nota del Segretario verbalizzante: si precisa che di seguito viene riportata integralmente la discussione svolta al precedente punto – addizionale IRPEF – in quanto, per espressa volontà del Consiglio, i punti 9 e 10 all'ordine del giorno sono stati oggetto di unica discussione complessiva e quindi votati separatamente.

PUNTO 10 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2026.

VICESINDACO DEMOLLI

Io in questa fase chiederei, come abbiamo già fatto prima e come è consuetudine, chiederei al consiglio la possibilità di presentare, perché si tratta di due slide, sia il punto 9 che il punto 10 all'ordine del giorno e poi ovviamente faremo due votazioni separate, quindi voteremo il punto 9 e poi voteremo il punto 10. Se siete d'accordo tutti procediamo così.

Per quanto riguarda la politica tributaria che chiaramente è quella che indica la pressione fiscale sui nostri concittadini, ci tengo a sottolineare la linea seguita sin qui dalla nostra amministrazione e di mantenerla invariata da oramai 11 esercizi. A testimonianza di quanto appunto una scelta di questo peso non sia solo un aspetto di facciata, ma incida anche a fondo in termini di capacità di manovra per la spesa corrente, facciamo giusto una considerazione che è quella del potere d'acquisto. Il potere d'acquisto, che tutti sappiamo cosa significa, cioè purtroppo dal 2015 ad oggi si è ridotto dell'11% dati ISTAT aggiornati. In questo scenario, quindi, lasciare, in questo scenario intendo trascorsi 11 anni lasciare immutata la pressione fiscale equivale a riconoscere che rispetto al 2015 con le stesse entrate, quindi diciamo a parità di entrate, oggi possiamo garantire la copertura ragionevolmente solo dell'89% della spesa corrente che coprivamo nel 2015. Ne consegue quindi, come logica, che se il servizio oggi viene comunque garantito e non mi sembra che sia carente, malgrado appunto questo contesto, va a questo punto di conosciuto che si è lavorato almeno sulla qualità della spesa con un'attenzione direi ben alta. Purtroppo gli scenari futuri potranno solo accentuare questa forbice negativa che è sempre in apertura in termini di potere d'acquisto. Però mantenere invariate le aliquote che formano le principali voci delle entrate tributarie del bilancio, ossia l'addizionale IRPEF e l'IMU-TASI, che è la IUC in sostanza, è quindi un segno di uno sforzo messo in campo concreto. Qui vediamo nelle slide quella che è l'aliquota unica dello 0,8% con una soglia di esenzione sotto i € 10.000,00 che è così dal 2015 dicevamo. Qui viene riassunto, anche questo nulla di nuovo, le aliquote IMU. La nuova IMU in realtà è la IUC, e di fianco nelle colonne in verde c'è la scomposizione, cioè la IUC è la somma dell'IMU e della TASI. Però alla fine la colonna che vedete cerchiata in rosso e anche qui le aliquote sono invariate. Direi che a questo punto io l'illustrazione l'ho fatta, procederei con le due votazioni separate, quindi credo che non ci siano domande. Signor Poli, c'è qualche domanda su questo? Prego.

POLI

A me risulta che nel nuovo programma finanziario del governo abbiano aumentato la soglia di esenzione.

VICESINDACO DEMOLLI

La soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF comunale la stabilisce il Comune, non lo stabilisce lo Stato. Lo Stato avrà stabilito l'aumento delle soglie e ne ha stabilite, ma non riguardano l'addizionale comunale né l'IMU e la TASI. Fortunatamente sono ancora le uniche due voci che sono tra l'altro le uniche due voci tributarie, quindi gettito tributario sui quali ogni Comune decide per sé. Ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare, ma la soglia di esenzione la stabilisce l'ente. Potrebbe anche non esserci, come pure potrebbe essere di € 20.000,00. Lo stabilisce un ente pianificando. Però è facile dire "esentiamo tutti sotto i € 20.000,00". Sì, ma io poi non ho da coprire la spesa corrente. Noi abbiamo trovato questo equilibrio, abbiamo detto 11 anni fa e siamo riusciti, malgrado un 11% di riduzione del potere d'acquisto a mantenere il servizio e quindi vuol dire abbiamo lavorato sulla spesa. Ma non c'entra quelle che sono le esenzioni e le soglie di esenzioni della manovra finanziaria con quello che è un atto che stabilisce in piena autonomia ogni Ente.

SEGRETARIO

Il riferimento è sull'ISEE dell'esenzione (fino a € 200.000,00 del valore della casa nelle grandi città,) però intanto la manovra non è ancora stata varata e poi noi per arrivare ad oggi ad approvare il bilancio

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 23/12/2025 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

ovviamente siamo partiti più di un mese fa, un mese e mezzo, anche due mesi fa. Per cui naturalmente se poi ci saranno delle norme specifiche che nella finanziaria, che di solito viene approvata proprio in questi giorni, sempre l'ultima settimana di dicembre con decorrenza primo gennaio, naturalmente se ci sono delle norme cogenti i comuni si adegueranno per forza. Però per avere il bilancio entro il 31 dicembre, come previsto dalla disciplina del decreto legislativo 118/2011, non è possibile fare diversamente. Non si può che la sera esce una notizia e noi la mattina abbiamo già il bilancio con tutti gli allegati, col parere del revisore, con diciamo il confronto degli amministratori, dei responsabili; si tratta, come si definisce, di un bilancio tecnico, nel senso si parte così e poi in corsa si possono fare le variazioni, gli adeguamenti alla disciplina nazionale.

POLI

Giustamente lei ha detto: "se poi la manovra finanziaria è cogente anche per i comuni, questi comuni si devono adeguare".

SEGRETARIO

Sì, però questo che ricordava lei, secondo me riguarda l'ISEE. Come diceva anche il vicesindaco, per quanto riguarda le aliquote IMU, l'aliquota dell'IRPEF è competenza esclusiva del Consiglio Comunale di ciascun Ente. Quindi su questo non interviene lo stato, però ci possono essere altri ambiti in cui sono coinvolti gli enti locali.

POLI

...omissis...

VICESINDACO DEMOLLI

Quindi votiamo in sequenza il punto 10, "determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria IMU anno 2026".

Favorevoli? Sette

Contrari? Uno (Poli)

Astenuti? Nessuno

Votiamo anche per l'immediata esecutività.

Favorevoli? Sette

Contrari? Uno (Poli)

Astenuti? Nessuno

Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emendato il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 23/12/2025 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- il comma 740, ha stabilito che non costituisce presupposto d'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o assimilata, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le loro pertinenze;
- il comma 751 ha previsto l'esonero dal 1° gennaio 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.06.2020 è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come prevista dall'art. 1 della L. 160/2019, e risulta quindi necessario approvare le aliquote dell'imposta in vigore dall'anno 2020.

RILEVATO che i commi 748 e seguenti della Legge n. 160/2019 individuano le fattispecie e le modalità con le quali è riconosciuta al singolo Comune la potestà di disciplinare le aliquote.

RICHIAMATE le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche.

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 837 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022 ha modificato il comma 767 della legge n. 160/2019 prevedendo che *“In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*.

DATO ATTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2024 sono state approvate per l'anno 2025 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1/C3/D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.

VISTI:

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 23/12/2025 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

DATO ATTO CHE:

- la legge di bilancio per il 2023 ha apportato delle novità alla disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU). In particolare, è stato aggiunto un periodo al comma 756 della legge di bilancio 2020, che dà al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, il potere di modificare o integrare le fattispecie per cui i comuni possono diversificare le aliquote IMU a partire dal 2021;
- è stato integrato il comma 767 della legge di bilancio 2020, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito web del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- per garantire la pubblicazione, il comune deve inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si dovranno applicare le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in caso di mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dalla legge e pubblicata tempestivamente, si dovranno applicare le aliquote di base IMU, anziché quelle vigenti nell'anno precedente.

RILEVATO:

- che con il decreto MEF del 07/07/2023, sono state individuate le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di imposta IMU di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160/2019 e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160/2019;
- che l'articolo 7 del summenzionato decreto stabilisce che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della suddetta legge e che tali aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il Comune non approvi una delibera secondo le modalità indicate.

DATO ATTO che, a seguito di apposito emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato dal Senato al DDL di conversione in legge del DL 132/2023, veniva prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

VISTI:

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 23/12/2025 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- il Decreto del MEF 6 settembre 2024 rubricato “Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
- il Decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, integrativo del decreto 6 settembre 2024, con il quale è stato riapprovato l'allegato A) e sono state pubblicate le "Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU".

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2025, che ha reso nota l’apertura ai comuni dell’applicazione informatica per l’approvazione del “prospetto delle aliquote” dell’IMU per l'anno d'imposta 2026 all’interno dell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

ESAMINATO il prospetto delle aliquote IMU, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), elaborato per l’anno 2026 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico, reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, dal quale si evince che il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1/C3/D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.

RITENUTO che risulta necessario approvare le aliquote dell’imposta in vigore dall’anno 2026, confermando le aliquote approvate per l’anno solare 2025 e senza procedere ad alcuna diversificazione delle aliquote, così come previsto dal decreto MEF 07/07/2023.

RICHIAMATA l’ordinanza n. 22545 della Corte di Cassazione – Sez. V – in merito alla competenza alla determinazione e modifica delle aliquote dei tributi.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 25/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si proponeva al Consiglio Comunale di confermare le aliquote IMU e le relative detrazioni per l’anno solare 2026.

VISTO il parere dell'Organo di Revisione espresso con verbale n. 28 del 17 dicembre 2025.

VISTI:

- l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208.

ACQUISITI, sulla proposta di delibera, i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari, ed il secondo dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con n. 7 voti favorevoli, contrari n. 1 (Gian Luigi Poli), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 8 membri presenti e votanti

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 23/12/2025 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI APPROVARE**, confermandole, le aliquote IMU per l'anno 2026, riportate nel "prospetto delle aliquote" allegato alla presente deliberazione (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", come di seguito indicate:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1/C3/D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9 per mille;
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
 - 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9 per mille;
 - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.
2. **DI PROVVEDERE** ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata del DM 7 luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
3. **DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Casorate Sempione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con successiva e separata votazione riportante il seguente esito: n. 7 voti favorevoli, contrari n. 1 (Gian Luigi Poli), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 8 membri presenti e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2025

DELIBERAZIONE N. 58 del 23/12/2025

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2026.**

PARERI

ART. 49 del D. Lgs n. 267/2000

RESPONSABILE	PARERE	ESITO	MOTIVAZIONE
FERRARI ROBERTA	Parere Tecnico	Favorevole	
FERRARI ROBERTA	Parere Contabile	Favorevole	

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 23/12/2025 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- ☐ La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 23/12/2025 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa